

LPYD1Y2	SARCINA	ANTONIO	SRCNTN58R14A669Z
1INY4P7	LA VOLPE	FRANCESCO	LVLFN54B09A662Q
T4YMDO1	MARCONE	VALTER	MRCVTR64D27D643K
V1N9W15	CONTICELLI	FERNANDO	CNTFNN51C20D643R
LHJRV98	GRECO	ANTONIO	GRCNTN58B07E205H
6549DE3	TRAPÈ	ALESSIO	TRPLSS76H29E783S

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 17 maggio 2010, n. 120

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - Accredito Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accredito certificatori energetici.

Il giorno 17/05/2010, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

Considerato che:

- il Regolamento all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager;
- in alternativa, al fine di conseguire l’accredito, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;
- il Regolamento all’art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell’Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l’importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 13 aprile 2010 ha indicato i principi per l’armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e fornito le linee guida di prima applicazione del Regolamento Regionale n. 10/2010
- RILEVATO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010 è

stato disposto, tra l'altro, che La richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione denominata "La certificazione energetica" del sito www.sistema.puglia.it;

Tenuto conto che:

il procedimento di valutazione delle domande pervenute presso questo servizio si è svolto in conformità alle linee guida contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1009/2010;

vista e condivisa la relazione (Rel/2010/ 120 del 17/05/2010), sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192"

DETERMINA

- Per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento si dispone l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici della Regione Puglia dei tecnici sottoelencati, ai sensi del R.R. 10 febbraio 2010, n. 1047 e successive modifiche e integrazioni, secondo l'elenco di seguito riportato:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ARPAIA	LUIGI	RPALGU75S09L407G
RUTIGLIANO	FRANCESCO	RTGFNC74H21A662F
MASTRODONATO	ANTONIO	MSTNTN68P22A285T
ZICCARDI	SALVATORE	ZCCSVT54A03D643B
CUOCCIO	RAFFAELE	CCCRFL58L08A893C
CATENAZZO	GIUSEPPE	CTNGPP57S21D269H
GRIFA	CELESTINO	GRFCST67M25H926W
RIMO	FABIO	RMIFBA80M27H163Q
CASCIANO	VITO ANTONIO	CSCVNT80R20E716Z
MADARO	GIULIO	MDRGLI72B05E038C
DIZONNO	NICOLA	DZNNCL64L07L425A
FALCO	FEDERICO	FLCFRC78C18A662Q

MAGGIORE	GIOVANNI MARIO	MGGGNN45C22D761A
VILLANI	EMANUELE	VLLMNL77R28L049C
LO DRAGO	RAFFAELE	LDRRFL54R24C975F
PARENTE	DOMENICO	PRNDNC60D17L328O
LIOCE SAVERIO	LCISVR75E20I158G	

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 19 maggio 2010, n. 121

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - Accredитamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accredитamento certificatori energetici.

Il giorno 19/05/2010, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

Considerato che:

- il Regolamento all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energe-

tica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager;

- in alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;
- il Regolamento all’art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell’Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l’importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 13 aprile 2010 ha indicato i principi per l’armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e fornito le linee guida di prima applicazione del Regolamento Regionale n. 10/2010
- RILEVATO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010 è stato disposto, tra l’altro, che La richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione denominata “La certifi-